

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 maggio 2019 presso la sede di Fiumicino

tra

Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria (di seguito "Alitalia"), e Alitalia Cityliner in Amministrazione Straordinaria (di seguito "Cityliner")

- da un lato -

e

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

ANPAC

ANPAV

USB LAVORO PRIVATO

- dall'altro lato -

Premesso che:

- in data 2 maggio 2017 Alitalia è stata posta in Amministrazione Straordinaria;
- in Alitalia, a decorrere dal 2 maggio 2017, è stata attivata la cassa integrazione ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter del D.L n. 148/ 1993 per le società in amministrazione straordinaria, per il cui intervento da ultimo è stato sottoscritto in data 22 marzo 2019 un ulteriore accordo per il periodo 23 marzo 2019 – 22 settembre 2019 con esclusione dei Piloti dal programma di CIGS;
- Cityliner costituisce, per il Personale Navigante, il canale di ingresso privilegiato, seppur non esclusivo, in funzione delle necessità organizzative aziendali ed in tal senso Alitalia e Cityliner, pur nella specificità della situazione attuale, si rendono disponibili ad avviare, con le tempistiche appresso specificate, un confronto per la definizione dei criteri e delle condizioni di passaggio del PNC da Cityliner ad Alitalia SAI, al fine di creare le condizioni per uno sviluppo professionale effettivo a fronte di esigenze stabili di organico;
- nell'attuale contesto di crisi aziendale e di gestione commissariale, al fine di migliorare il proprio posizionamento competitivo, l'Azienda si è attivata per cogliere tutte le opportunità di mercato ed incrementare il proprio Network con conseguente incremento di ore di volo di linea;
- la stagionalità costituisce un connotato strutturale del settore del trasporto aereo alla luce della quale si rende necessaria l'adozione di adeguate misure organizzative tese a favorire la flessibilità operativa in ragione della ciclicità dei volumi produttivi;
- tale strumento acquisisce ancora maggior rilevanza nell'attuale contesto societario e industriale, in ragione della situazione di eccezionalità in cui versa l'Azienda che preclude la valutazione di istituti normativi con carattere di maggiore stabilità;

- il D. lgs. 81/15 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e della modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato;
- in data 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n. 87/2018, c.d. "Decreto Dignità" convertito dalla L. n. 96/2018 con modificazioni, che ha ridefinito la normativa in materia di contratti a tempo determinato, confermando al contempo il ruolo della contrattazione collettiva anche nell'individuazione delle attività stagionali (art. 21, comma 2, d.lgs n. 81/2015) per le quali è consentita una disciplina in deroga rispetto alle disposizioni del Decreto medesimo altrimenti applicabili (artt. 19 e 21, commi 01, d.lgs. n. 81/2015);
- in data 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto un accordo per la gestione della medesima problematica dei contratti a termine per la società Cityliner;
- una regolazione condivisa del complessivo impiego delle risorse a tempo determinato garantisce un utilizzo di questo strumento in grado di contemperare le esigenze tecnico organizzative con le aspettative di mantenimento e sviluppo delle professionalità espresse dai lavoratori nell'attuale contesto produttivo e di business nelle società del Gruppo Alitalia;
- sulla base delle attuali stime relative alle necessità di copertura per le stagioni sopra indicate e alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, è possibile prevedere un più diffuso ed equilibrato accesso alle conseguenti opportunità occupazionali anche per il personale che abbia precedentemente operato con contratto a tempo determinato in altre aziende del Gruppo Cai.


Tutto ciò premesso le Parti concordano che:

1. le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le attività svolte da Alitalia Sai in A.S. hanno carattere stagionale in relazione alla fisiologica intensificazione ciclica del traffico passeggeri in alcuni periodi dell'anno;
3. per lo svolgimento di queste attività è, dunque, consentita – anche ai sensi degli artt. 19, comma 2, 21, commi 01, 1 e 2, del d.lgs. 81/2015 - la stipula di contratti a tempo determinato stagionali per il personale PNC per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi dell'anno diversamente distribuiti. Tali contratti potranno pertanto essere stipulati senza causale facendo esclusivamente riferimento al presente accordo;
4. la CIGS per il Personale Navigante di Cabina attualmente in essere sulla base dell'accordo del 22 marzo u.s. richiamato in premessa cesserà all'atto dell'avvio del programma di assunzioni previste dal presente accordo;
5. in forza delle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui al medesimo comma 2 dell'art. 19 anzidetto;
6. il numero massimo dei rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi del presente accordo, o comunque stagionali, tempo per tempo contemporaneamente attivi, non potrà eccedere il 10% del Personale Navigante di Cabina in forza a tempo indeterminato presso la società Alitalia Sai in A.S., calcolato sulla base delle risorse in servizio al primo gennaio dell'anno cui si riferiscono le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi del presente accordo;
7. in caso di interventi legislativi in materia di lavoro stagionale nell'arco di vigenza della presente intesa le Parti torneranno ad incontrarsi per valutarne gli effetti;
8. l'accesso alle opportunità occupazionali connesse alle attività della summer season 2019 in Alitalia SAI, verrà offerto prioritariamente agli Assistenti di volo (AA/VV) che abbiano svolto almeno un contratto a tempo determinato presso la società Alitalia Cityliner, fermo restando l'inserimento di personale stagionale in Cityliner in misura tale da garantire la copertura delle esigenze operative della stessa; successivamente – in caso di ulteriori

esigenze – verranno considerate, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, le candidature di AA/VV che abbiano svolto almeno un contratto a tempo determinato presso altre aziende del gruppo Alitalia CAI e, da ultimo, le candidature provenienti dal mercato esterno

9. in merito alle prospettive di mobilità professionale le parti avvieranno, a partire dal prossimo mese di giugno, il confronto per la identificazione dei criteri e delle condizioni per il passaggio del PNC da Alitalia CityLiner ad Alitalia SAI in A.S, al fine di una loro definizione preventiva rispetto alle future necessità aziendali con carattere di stabilità;
10. per l'attuazione di quanto previsto al punto 8, il punto 7 dell'accordo del 31.1.2019 stipulato da Alitalia Cityliner e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, ANPAC, ANPAV e USB LAVORO PRIVATO viene così modificato:  
*"il presente accordo si applica alle assunzioni a termine che verranno perfezionate entro il 31.8.2019 e, conseguentemente, i rapporti di lavoro instaurati non potranno superare il 31 ottobre 2019"*;
11. fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti in ordine alla composizione equipaggi, con l'inserimento delle risorse a tempo determinato di cui alla presente intesa in Cityliner e Alitalia SAI, si perseguirà anche l'obiettivo di una migliore costruzione degli avvicendamenti, con conseguenti effetti positivi sulla fatica operativa;
12. il presente accordo cesserà i suoi effetti a decorrere dal 31 ottobre 2019, fermi restando fino a naturale scadenza i rapporti a termine che verranno attivati prima di tale data.
13. le parti si incontreranno nel mese di settembre per analizzare eventuali esigenze di personale a tempo determinato per la stagione winter 2019-2020.

ALITALIA SAI in A.S.




CITYLINER in A.S.




FILT CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI




UGL TRASPORTO AEREO




ANPAC



ANPAV



USB LAVORO PRIVATO



DA: ALITALIA CITYLINER in A.S.

A: FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

ANPAC

ANPAV

USB LAVORO PRIVATO

In relazione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time presentate dal PNC di Cityliner in forza a tempo indeterminato, l'Azienda conferma la propria disponibilità ad accogliere, entro il limite massimo di 10 FTE complessivi (5 FTE per gli AA.VV. e 5 FTE per i P2) per il periodo luglio-ottobre 2019, eventualmente prorogabile compatibilmente con le esigenze operative aziendali, procedendo contestualmente all'inserimento di una pari quantità di risorse con contratto a tempo determinato per la medesima durata temporale.

Fiumicino, 17 maggio 2019

CITYLINER in A.S.

